

**OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA
DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRENTO**

Palazzo di Giustizia di Rovereto - Corso Rosmini n. 65
Tel. (0464) 451695 Fax (0464) 450960
e-mail: ord.avvocatirovereto@tin.it

**RIFLESSIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 148 C.C. E
VALORIZZAZIONE DELLA PREVISIONE DELL'ART. 337 C.C. PER LE FASI
SUCCESSIVE AI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

Mentre l'art. 147 c.c. attiene agli obblighi dei genitori nella più ampia accezione di contenuti, l'art. 148 ha uno specifico oggetto di carattere patrimoniale in quanto disciplina l'incidenza degli oneri finanziari sui genitori e anche, al di là degli stessi genitori, sugli ascendenti.

La norma che stiamo esaminando chiama a concorrere entrambi i coniugi al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, in proporzione sia di un elemento obiettivo (le rispettive sostanze), sia della loro potenzialità di lavoro professionale o casalingo.

Tralasciando la responsabilità sussidiaria per il mantenimento in capo agli ascendenti, si è discusso se la norma potesse trovare applicazione anche in presenza di filiazione naturale e la soluzione ormai pressochè unanime sia in dottrina che in giurisprudenza (Dogliotti, M. Finocchiaro - Cass. 3402/95 - Trib. Roma 13.12.93 etc. - a parte qualche obsoleto dissenso dottrinario) ammette l'applicabilità alla filiazione naturale.

Data la ristrettezza del tempo concesso, dobbiamo dar conto della prassi che si è instaurata in molti Tribunali e, per quanto mi è dato testimoniare più da vicino, soprattutto presso il Tribunale di Verona, circa l'applicabilità del secondo comma della norma in esame.

Il secondo comma, infatti, ad una prima lettura sembra essere limitato alla ipotesi di un provvedimento del Presidente del Tribunale per "ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato.... sia versata direttamente all'altro coniuge.....".

Per esigenze di economia dei giudizi e per attuare una più ampia tutela dei minori è stata adottata, invece, una interpretazione estensiva per cui il ricorso alla procedura in esame (il cui esito è rappresentato da un provvedimento avente valore di titolo esecutivo e di carattere ingiuntivo - monitorio) è ammesso anche nei confronti del genitore (legittimo o naturale) obbligato a contribuire al mantenimento della prole e che si sia reso inadempiente e tanto più questa interpretazione è stata ritenuta applicabile in quanto siano difficilmente individuabili terzi debitori di somme periodiche.

Citiamo, tra i più recenti, il decreto 13.10.2003 del Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Verona che ha imposto ad un genitore legittimo di versare alla moglie un contributo per il mantenimento del figlio, oltre a ritenerlo obbligato a rimborsare il 50% delle spese mediche non garantite dal S.S.N. e di quelle scolastiche e parascolastiche.

Il procedimento ha il pregio della estrema celerità (nell'esempio testè indicato il ricorso era stato depositato l'8.9 e, come detto, il provvedimento è di un mese dopo, emesso a seguito della comparizione delle parti) e può essere attivato senza che sia presupposto uno stato di crisi coniugale, anche se, ovviamente, l'inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole è chiaro indice di una situazione familiare non certo caratterizzata da atteggiamenti e comportamenti consoni alla comunione materiale e spirituale che dovrebbe caratterizzare il matrimonio.

Altro dato significativo della prassi adottata dal Tribunale di Verona, come risulta anche dal decreto sopra menzionato, è che l'inadempimento può essere parziale.

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Palazzo di Giustizia di Rovereto - Corso Rosmini n. 65
Tel. (0464) 451695 Fax (0464) 450960
e-mail: ord.avvocatirovereto@tin.it

Nel caso de quo, infatti, il padre versava una somma di Euro 300,00 per contribuire al mantenimento dell'unico figlio ed il decreto del Presidente ha elevato l'obbligo di contribuzione ad Euro 450 aggiungendo, inoltre, l'obbligo di sostenere pariteticamente le così dette spese accessorie.

Per quanto riguarda la competenza per territorio il ricorrente può scegliere tra il Foro del domicilio e della residenza dell'inadempiente, quello di residenza dell'eventuale terzo debitore e quello del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione di mantenimento. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e l'obbligato è tenuto a provvedere al pagamento, a meno che non sia proposta opposizione ed il Giudice Istruttore

*** *** ***

dell'opposizione non sospenda l'esecuzione in base all'art. 649 c.p.c.. Va ricordato che l'opposizione deve essere promossa nel termine di 20 giorni e il provvedimento è sempre revocabile e modificabile, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 148 ma solo nelle forme del procedimento ordinario.

Sempre maggior rilievo assume l'applicazione dell'art. 337 c.c. che impone al Giudice Tutelare il compito ("deve") di "vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni".

Prima di dare indicazioni circa la prassi più diffusa, si deve fugare ogni dubbio affermando che con la norma de quo ci si riferisce, senza distinzione alcuna, a tutti i provvedimenti in materia di potestà, per cui non vi è ragione per non far rientrare nella previsione pure le disposizioni per la prole e le loro modifiche assunte dal Tribunale ordinario nella separazione e nel divorzio, in caso contrario si ravviserebbe una palese disparità di trattamento.

L'art. 337 prevede sia un intervento, per così dire, d'ufficio, sia un intervento su istanza di chiunque abbia da segnalare situazioni di disagio per la prole minore da un esercizio della potestà genitoriale difforme da quello previsto dalle condizioni stabilite dal Tribunale ordinario o dal Tribunale per i Minorenni.

Sempre per testimoniare una prassi che si rivela assai adeguata alle esigenze di tutela dei diritti indisponibili dei figli minori, riferisco come nel caso in cui in procedimenti di separazione o divorzio, anche consensuali, si manifestasse per il Giudicante una qualche perplessità sulla capacità per i genitori di adempiere correttamente all'esercizio della loro genitorialità, il Tribunale di Verona (con una semplice annotazione sul fascicolo) fa sì che dopo alcuni mesi il Giudice Tutelare convochi i genitori per verificare se stiano esercitando la loro potestà genitoriale con piena salvaguardia dei diritti dei figli, evitando di creare loro disagi attuando forme adeguate di comunicazione, collaborazione e condivisione delle scelte che possano garantire la crescita più sana e serena dei figli stessi.

Questa norma offre validissime opportunità alle parti che si trovino in stato di dissenso circa l'esercizio delle rispettive potestà genitoriali e, in particolare, circa la realizzazione delle condizioni pattuite o imposte dal Tribunale, di verificare in termini di non accesa conflittualità il rispettivo modus operandi.

Infatti, a fronte di dissensi o di condotte che appaiono non appropriate, ciascuno dei genitori può accedere senza formalità all'intervento del Giudice Tutelare, che li convoca e può richiedere informazioni e attivare l'intervento dei Servizi Sociali o, in caso di accordo tra le parti, disporre una consulenza fino a giungere all'assunzione di provvedimenti che, senza modificare, potrebbero specificare, determinare e, magari, con le opportune cautele, integrare le condizioni di esercizio della potestà genitoriale.

**OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA
DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRENTO**

Palazzo di Giustizia di Rovereto - Corso Rosmini n. 65
Tel. (0464) 451695 Fax (0464) 450960
e-mail: ord.avvocatirovereto@tin.it

Ricordo, a titolo di esempio, un provvedimento 11.12.2003 del Giudice Tutelare di Verona con cui incarica i Servizi Sociali di assicurare un supporto psicologico per una figlia minore, nonchè di "promuovere tra le parti interventi efficaci di appoggio che aiutino a sostenere il ruolo genitoriale".

Con altro provvedimento 22.6.2004 in un altro caso il Giudice Tutelare ha disposto per i due genitori "un percorso individuale di sostegno che li aiuti ad elaborare e a superare il loro conflitto, acquisendo consapevolezza della propria responsabilità genitoriale" attivando, inoltre, "gli operatori del Servizio di Neuropsichiatrica Infantile" dell'USL competente "al fine di definire se la figlia rechi tracce di sofferenze e disagi dovuti ad eventuali maltrattamenti che la minore avrebbe dichiarato al padre essere stati compiuti su di lei dal compagno della madre".

Insomma: il Giudice Tutelare ha una amplissima e multiforme attività da espletare a tutela dei minori, come anche ben precisato nel noto decreto del Giudice Tutelare di Bari 14.4.99 che ha ben precisato come il proprio intervento si possa articolare in due ordini di considerazioni:

una prima serie consistente in raccomandazioni volte ad una completa ricostruzione del rapporto tra un genitore non affidatario e la figlia minore, ed una seconda con l'indicazione di prescrizioni che individuano puntuale modalità esecutive del diritto del padre non affidatario di relazionarsi con la figlia.

Anche le norme divorzili con le modifiche introdotte dalla legge 74/87 non hanno comportato l'abrogazione dell'art. 337 ma ricondotto l'attività del Giudice Tutelare nell'ambito e nei limiti della vigilanza sui rispetto delle condizioni stabilite dal Giudice del merito per l'esercizio della potestà genitoriale da parte di genitori separati, divorziati o divorziandi.

Come ricorda il Giudice barese va sottolineato che l'oggetto e la finalità dell'intervento del Giudice Tutelare sono da ricondurre alla garanzia dell'interesse del minore - incapace e non alla posizione di diritto di uno dei genitori in sè e per sè considerata.

Precisato e testimoniato quanto sopra, lascia perplessi il provvedimento 7.11.2003 del Giudice Tutelare di Trento che si è dichiarato incompetente per materia a provvedere in ordine ad un ricorso proposto da un genitore non affidatario che aveva rappresentato situazioni di inosservanza delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio in merito all'esercizio della propria genitorialità, incompetenza affermata sostenendo che "il potere - dovere di vigilanza che compete al Giudice Tutelare in forza dell'art. 337 c.c. è limitato non all'osservanza delle condizioni indicate in occasione della separazione personale tra i coniugi, ovvero in occasione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma soltanto all'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per i Minorenni a conclusione per il procedimento di cui all'art. 336", in quanto la collocazione della norma, "dopo una serie di disposizioni concernenti alcuni provvedimenti di competenza del T.M., impone di dare alla norma di cui all'art. 337 c.c. un'interpretazione restrittiva.... limitando il potere di vigilanza ai soli provvedimenti emessi dal T.M.".

Non resta che auspicare che anche il Giudice Tutelare di Trento si adegui ad una interpretazione ormai consolidata, per contribuire alla miglior tutela dell'interesse-diritto del minore di relazionarsi in modo adeguato con entrambi i genitori.

Avv. Alessandro Sartori